STATUTO LEGA TICINESE CONTRO IL REUMATISMO

Art. 1 (Denominazione)

1- Sotto la denominazione "Lega ticinese contro il reumatismo" è costituita nel cantone Ticino un'associazione retta dagli art. 60 ss. CC, di durata illimitata, che aderisce alla "Lega svizzera contro il reumatismo".
2- L'associazione è laica, aperta a tutti, senza distinzioni né ideologiche né religiose

Art. 2 (Sede)

Sede della Lega ticinese contro il reumatismo è Bellinzona

Art. 3 (Scopo)

1- La Lega ticinese contro il reumatismo si prefigge, su basi medico-scientifiche, la lotta contro le malattie reumatiche nel cantone Ticino. Tale lotta deve esplicarsi specialmente con:

   a) Azioni di propaganda, di prevenzione, di formazione e di sostegno da parte di persone competenti e di promozione dell'aiuto all'autosostegno;
   b) Promuovere e favorire cure adeguate allo scopo;
   c) Tutelare gli interessi dei malati da reumatismo nei confronti dell'autorità, dei fornitori di prestazioni e delle assicurazioni;
   d) Facilitare le cure necessarie e l'assistenza ai malati da reumatismo (esami, terapie, apparecchi ortopedici, controlli, ecc)

2- Per il conseguimento del proprio scopo, la Lega, inoltre, si propone di mantenersi in stretta relazione con autorità, enti pubblici e privati e con associazioni aventi scopo analogo.

Art. 4 (Attività)

L'attività della Lega si svolge senza distinzione di nazionalità, di confessione e in conformità con la legislazione sanitaria vigente.

Art. 5 (Membri dell'associazione)

1- Tutte le persone, fisiche e giuridiche che condividono lo scopo dell'associazione e lo sostengono possono diventare membri della stessa, come soci singoli o collettivi (organizzazioni e istituti cantonali e regionali, imprese)
2- L'assemblea generale può nominare socio onorario della Lega qualsiasi persona con meriti straordinari

Art. 6 (Uscita dei soci)

1- Un membro dell'associazione può uscire in qualsiasi momento informando per iscritto il comitato esecutivo. Il membro uscente è tenuto a pagare la quota sociale integrale per l'anno in corso.
2- L'esclusione può essere pronunciata dal comitato esecutivo nei confronti di quei soci che in qualche modo, anche non grave, nocessero agli interessi dell'associazione o non adempiessero ai loro obblighi in seno alla stessa. L'assemblea generale si esprimerà definitivamente sui ricorsi contro l'esecuzione.

Art. 7 (Quote)

1- I membri della Lega versano una quota annua di almeno fr. 20.-., i soci collettivi almeno fr. 50.-. Diventano perpetui se versano fr. 300.-. I membri delle associazioni di pazienti affiliate alla Lega ticinese contro il reumatismo potranno diventare soci di quest'ultima versando un contributo di fr. 5.-.
2- Le quote devono essere previste in un regolamento accettato dall'assemblea generale. L'assemblea generale può modificare il regolamento, in particolare con riferimento alle quote.

Art. 8 (Organizzazione)

a) <u>Organi</u>

Gli organi dell'associazione sono:

a) L'assemblea generale;
b) Il comitato esecutivo;
c) Il comitato consultivo;
d) La commissione di revisione.

Art. 9

b) <u>Assemblea generale</u>
Composizione

L'assemblea generale è l'organo supremo della Lega ed è composta dai membri dell'associazione presenti. L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno.

Art. 10 (Composizione)

L'avviso di convocazione viene dato mediante pubblica stampa con almeno tre settimane di anticipo; esso indica l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

1- Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio esecutivo ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando il 20% dei soci ne faccia espressa richiesta.
2- L'assemblea straordinaria deve essere convocata con almeno un mese di anticipo.

Art. 11 (Decisioni)

1- Ogni assemblea generale convocata regolarmente ha potere decisionale.
2- Le decisioni dell'assemblea sono prese alla maggioranza semplice dei soci votanti. Su richiesta del comitato esecutivo o del 20% dei votanti presenti si procede con il voto segreto.
3- In caso di parità di voti, la trattanda si considera rifiutata. Nelle nomine decide nella prima tornata la maggioranza assoluta e nella seconda la maggioranza relativa.

Art. 12 (Competenze)

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

a) Nomina il comitato esecutivo, il comitato consultivo e la commissione di revisione;
b) Esamina e modifica lo statuto;
c) Prende conoscenza dei conti e li approva;
d) Decide lo scarico del comitato esecutivo:
e) Decide sull'ammissione di soci onorari;
f) Regola i casi di ricorso.

Art. 13

c) Comitato esecutivo
Composizione

1- Il comitato esecutivo è composto da un massimo di 7 membri, tra i quali:
- Il presidente dell'associazione designato dall'assemblea generale;
- Il past-president;
- Il vice-presidente;
- Il segretario;
- Il cassiere;

2- La carica di past-president non è indispensabile nella composizione del comitato esecutivo.

3- Tutti i membri del comitato, escluso il presidente, sono eletti per 4 anni e sono sempre rieleggibili,

Il presidente è eletto per 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 14 (Convocazione)

Il comitato stesso decide ella propria convocazione, esso si riunisce tutte le volte che gli affari dell'associazione lo esigono.

Art. 15 (Decisioni)

1- Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza semplice dei membri. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
2- Decisioni urgenti possono essere adottate per circolare sempreché nessuno dei membri chieda la convocazione del comitato.

Art. 16 (Competenze)

Il comitato esecutivo ha le seguenti competenze:

a) Esegue le decisioni dell'assemblea generale;
b) Allestisce il bilancio e il preventivo d'esercizio;
c) Amministra il patrimonio sociale;
d) Fa suoi gli obiettivi della Lega svizzera contro il reumatismo;

e) Decide sull'ammissione e l'espulsione di soci, con riserva del ricorso all'assemblea generale;
f) Elabora i necessari regolamenti;
g) Decide la creazione di commissioni e gruppi di lavoro e ne nomina i componenti;
h) Ratifica i contratti vincolanti per la Lega;
i) Decide sull'entrata e sull'uscita da altre organizzazioni;
j) Svolge tutti i compiti che non sono espressamente assegnati ad una altro organo (clausola generale);
k) Nomina i delegati per l'assemblea dei delegati della Lega svizzera contro il reumatismo per un periodo di quattro anni.

Art. 17 (Delega; commissioni; gruppi di lavoro)

1- Il comitato esecutivo può delegare al suo interno, ai singoli membri, competenze per compiti specifici.
2- Il comitato può istituire delle commissioni e dei gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti per lo svolgimento di determinati compiti; essi ricevono mandato scritto dal comitato.

Art. 18

d) <u>Comitato consultivo</u>
Composizione

Il comitato consultivo è composto da un massimo di 20 persone appartenenti all'associazione e nominate dall'assemblea.

Art. 19 (Competenze e durata)

1- Il comitato consultivo è istituito per 5 anni.
2- Il comitato consultivo si compone di preferenza di persone esperte a vario titolo di problematiche legate in genere alla lotta contro il reumatismo rispettivamente in gradi di aiutare gli altri organi dell'associazione nell'esplemento dei compiti stabiliti, ivi comprese questioni attinenti all'organizzazione, alla logistica e al finanziamento.

Art. 20

d)Commissione di revisione
Composizione e compiti

1- La commissione di revisione è composta di due membri ed un supplente eletti dall'assemblea generale per un periodo di quattro anni e sempre rieleggibili.

Art. 21 (Entrate)

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Quote sociali;
- Sussidi di enti pubblici;
- Donazioni e legati;
- Collette;
- Proventi di manifestazioni promosse dall'associazione

Art. 22 (Vincoli)

La Lega è vincolata di fronte ai terzi dalla firma del presidente o di chi ne fa le veci, col segretario o con un altro membro del comitato esecutivo

Art. 23 (Responsabilità)

La Lega risponde dei propri impegni esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei singoli soci.

Art. 24 (Scioglimento)

1- Lo scioglimento della Lega e la modificazione dello statuto non possono avvenire che col voto dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea espressamente convocata per decidere su questi temi.
2- In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che lo destinerà a scopo analogo.

Luglio 2023